



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**( COPIA )**

<b>N.8 del Reg.</b> <b>Data 06-04-2018</b>	<b>Oggetto: TARI 2018. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2018.</b>
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 20:05, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

<b>FALCIONI ARMANDO</b>	<b>P</b>	<b>Ballatori Ettore</b>	<b>P</b>
<b>MANCINI CILLA MONICA</b>	<b>P</b>	<b>Alessi Giordana</b>	<b>P</b>
<b>CONOCCHIOLI ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>TALAMONTI DOMENICO</b>	<b>A</b>
<b>Filiaggi Federica</b>	<b>P</b>	<b>CORVARO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>ALFONSI ATTILIO</b>	<b>P</b>	<b>CRETONE MIRKO</b>	<b>P</b>
<b>LISSO FRANCESCO</b>	<b>A</b>		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In Carica n. 11

Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 8 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

L'Assessore Flamini, su invito del Sindaco, illustra brevemente il presente argomento posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :**

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;**

**VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 21 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2017;**

**VISTI** gli emendamenti apportati alla disciplina TARI dalla Legge 28 Dicembre 2015 n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)";

**VISTA** la Legge di stabilità 2018 LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in GU Serie Generale n.302

del 29-12-2017 ), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

"ART.1 COMMA 37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « ,2017e 2018»;"COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTI** in particolare i **commi 651-652-688-689-692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).**

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l'art.1 comma 683 della medesima Legge 147/2013 che così dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

**RICHIAMATO** il decreto Ministero Interno 09/02/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15/02/2018) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

**RILEVATO**, pertanto, che in virtù dell' art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, viene differito alla data del 31 marzo anche il termine per la deliberazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali valevoli per l'esercizio finanziario 2018;

**VISTA** la Legge di stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 ), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :  
"ART.1 COMMA 37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « ,2017e 2018»;"  
COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, che prevede che ai fini della determinazione dei costi del servizio rifiuti, l'Ente deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard;

**VISTE** le linee guida interpretative per l'applicazione del suddetto comma 653 predisposte dal MEF – Dipartimento delle Finanze, lo scorso 8 febbraio;

**RILEVATO** che a decorrere dal 2018, i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, tenendo presente che ai sensi del successivo comma 654, vige l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;

**PRESO ATTO CHE** le suddette linee guida dicono che:

*“Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”;*

**CONSIDERATO** che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento ha chiarito che *“..i fabbisogni standard del Servizio rifiuti, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento”;*

**RISCONTRATO** infatti che le componenti di costo considerate nella costruzione del costo standard sono differenti da quelle inserite nel piano finanziario come indicate dal Dpr 158/1999, oltre al fatto che i dati utilizzati dal Sose per elaborare il fabbisogno standard comprendono in realtà soltanto alcune voci di costo del Pef elaborato come da Dpr 158/1999 ed inoltre è da rilevare una disomogeneità del dato preso a riferimento in quanto calcolato sui dati dei questionari raccolti riferiti all'anno 2013;

**DATO ATTO**, pertanto, che l'Ente utilizzerà tale strumento quale mero riferimento gestionale sull'andamento del Servizio rifiuti considerando il livello dei costi effettivamente sostenuti inseriti nel proprio Piano economico-finanziario e confrontandolo con il costo standard definito in base al DPCM del 29/12/2016 al fine di trarre utili informazioni e possibilmente attuare una strategia utile ad allinearsi a tale indicatore;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**PROCEDUTO** a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:  
Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;

**CONSTATATO** l'esito della votazione,

## **DELIBERA**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018;
3. **DI APPROVARE** le Tariffe TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;
4. **DI PRENDERE ATTO** del procedimento di determinazione del costo standard per il servizio rifiuti come previsto dalle linee guida MEF Dipartimento Finanze del 8/02/2018, ma solo come mero riferimento gestionale sull'andamento del Servizio rifiuti considerando il livello dei costi effettivamente sostenuti inseriti nel proprio Piano economico-finanziario allegato al presente atto;
5. **DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in NUMERO 3 RATE, con SCADENZA nei mesi di luglio, settembre, novembre, e nei seguenti termini :**
  - le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30/31 di ogni mensilità.
  - è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.
6. **DI STABILIRE** che il tributo TARI per l'anno 2018 è versato al Comune di Maltignano mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) ;
7. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
8. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria, gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Successivamente il Sindaco presenta al Consiglio la proposta di mettere a votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PROCEDUTO a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:  
Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;  
CONSTATATO l'esito della votazione,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 19-04-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 332 Reg. Pubblicazioni].

**II SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-04-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19-04-2018 al 04-05-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 05-05-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 19-04-2018</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. CAROPRESO LUIGI</p>
--	---